

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Donato Di Campi	Presidente
- Avv. Federico Squartecchia	Cons. Segretario
- Avv. Giovanni Stramenga	Cons. Tesoriere
- Avv. Guido Cappuccilli	Consigliere
- Avv. Lorenzo Cirillo	Consigliere
- Avv. Salvatore Marco Coco	Consigliere
- Avv. Fabio Corradini	Consigliere
- Avv. Claudia d'Aloisio	Consigliere
- Avv. Vincenzo Di Girolamo	Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre	Consigliere
- Avv. Alba Febbo	Consigliere
- Avv. Augusto La Morgia	Consigliere
- Avv. Giovanni Manieri	Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi	Consigliere
- Avv. Ernesto Torino-Rodriguez	Consigliere

o o o

L'anno **2014**, il giorno **6** del mese di **febbraio**, alle ore **18.15**, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza giustificata dei Cons. Stramenga, Cirillo, Scoponi, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
- 2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
- 3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
- 4) QUESTIONI PRATICA
- 5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. FEBBO)
- 6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICHIESTE ACCREDITAMENTO – RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. SCOPONI)
- 7) PREVENTIVO SEGNALETICA (RELATORE AVV. STRAMENGA)
- 8) ESPOSTI

N. 38/13	RELATORE AVV. DI SILVESTRE	SCADENZA	1/3/2014
N. 43/13	RELATORE AVV. CORRADINI	SCADENZA	21/2/2014
N. 48/13	RELATORE AVV. SCOPONI	SCADENZA	12/2/2014
N. 62/13	RELATORE AVV. DI SILVESTRE	SCADENZA	12/2/2014
N. 67/13	RELATORE AVV. CORRADINI	SCADENZA	9/2/2014
N. 68/13	RELATORE AVV. CAPPUCILLI	SCADENZA	11/2/2014
N. 69/13	RELATORE AVV. D'ALOISIO	SCADENZA	12/2/2014
N. 70/13	RELATORE AVV. CIRILLO	SCADENZA	13/2/2014
- 9) COMUNICAZIONE 28.1.14 AVV. * (RELATORE AVV. LA MORGIA)
- 10) RICHIESTA 27.1.14 DELLA FONDAZIONE F.A. DI PAGAMENTO CONTRIBUTO (RELATORE AVV. STRAMENGA)
- 11) PROPOSTA DI CONVENZIONE AON (RELATORE AVV. SCOPONI)
- 12) COMUNICAZIONE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA SU PAGAMENTO TELEMATICO DIRITTI COPIA SETTORE CIVILE (RELATORE AVV. COCO)
- 13) ESAME INTEGRAZIONI ISTANZE ELENCHI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. CAPPUCILLI)
- 14) ELENCHI ASSEGNAZIONE INCARICHI PROFESSIONALI (RELATORE AVV. CIRILLO)
- 15) ISTANZA 30.1.14 AVV. * SU INSERIMENTO ELENCHI ASSEGNAZIONE INCARICHI PROFESSIONALI
- 16) ISTANZA IN PREVENZIONE 31.1.14 *
- 17) SEDUTA ITINERANTE 25.2.2014 A PESCARA CONSIGLIO GIUDIZIARIO: OSPITALITÀ
- 18) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC e e-mail a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

- 1) **LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE**
Letto il verbale della seduta precedente (30.1.14), il Consiglio l'approva.
- 2) **COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

- a) Il Presidente rende noto che sono pervenuti diversi comunicati stampa sulla soppressione dei Tribunali minori: in particolare, dal Comitato in difesa del Tribunale di Lanciano e Tribunali Minori, dal Presidente del Tribunale di Sulmona, dall'OUA, dall'Avv. Sandro Sala, dal Presidente del COFA. Il Consiglio, preso atto, esprime piena adesione e condivisione al contenuto dei citati comunicati.
- b) Il Presidente rende noto che è pervenuto invito della Corte dei Conti all'inaugurazione dell'Anno Giudiziario che si terrà il 4 marzo 2014 alle ore 10.00. Il Consiglio, preso atto, delibera di delegare alla partecipazione il Cons. Di Silvestre.
- c) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila richiesta di indicazioni utili per le tabelle di organizzazione degli uffici per il triennio 2014-2016. Il Consiglio, preso atto, delibera di delegare il Cons. Corradini a individuare eventuali indicazioni utili da fornire e a riferire alla prossima seduta.
Alle ore 18,20 entrano e partecipano alla seduta i Cons.ri Scoconi e Cirillo.
- d) il Presidente riferisce sull'esito dell'incontro del 31.1.14 a Roma presso il C.N.F. riguardante lo sviluppo telematico e il potenziamento degli Uffici Giudiziari, cui hanno partecipato il Presidente stesso e i Cons.ri Cirillo e Cappuccilli. Il Consiglio prende atto ed esprime condivisione all'iniziativa del Coordinamento dei referenti telematici dei COA, auspicando l'adozione di un protocollo condiviso per tutti i tribunali del Distretto e per la Corte di Appello, da concertare con i magistrati e il personale di cancelleria.
- e) Il Presidente rende noto che la Cassa Nazionale di Previdenza ha comunicato il rinnovo delle cariche elettive della Cassa Forense. Il Consiglio prende atto e augura un buon lavoro.
- f) Il Presidente rende noto che la Cassa Nazionale di Previdenza ha inviato il testo provvisorio del Regolamento di attuazione dell'art. 21 della L. 247/12. Il Consiglio prende atto, riservandosi di darne informazione agli iscritti allorquando il testo sarà definitivo.
- g) Il Presidente rende noto che il C.N.F. ha indetto una riunione per il 19 febbraio 2014 alle ore 12 per la presentazione del nuovo codice deontologico forense. Il Consiglio prende atto e delega alla partecipazione il Presidente, nonché i Cons.ri Manieri e Squartecchia.
- h) il Presidente rende noto che è pervenuta dal dott. * una comunicazione su una presunta "cattiva condotta" dell'avv. *. Il Consiglio prende atto e delibera il non luogo a provvedere, stante la genericità e l'irrelevanza di quanto esposto.
- i) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall'avv. * una richiesta di informazioni sull'eventuale esistenza di una circolare che disponga l'impossibilità a depositare gli atti giudiziari il sabato presso la Cancelleria della Sezione Lavoro. Il Consiglio, preso atto, delibera di riscontrare la richiesta segnalando che, per quanto a conoscenza del COA, non vi sono circolari che prevedano l'impossibilità di depositare gli atti giudiziari il sabato presso la Cancelleria del Lavoro del Tribunale di Pescara, risultando, al contrario, l'attivazione di un presidio per la ricezione degli atti nella giornata del sabato.
- l) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall'avv. * uno scritto inviato al dott. * e per conoscenza al Presidente del Tribunale e al COA. Il Consiglio prende atto e delibera il non luogo a provvedere, non rinvenendosi elementi per i quali assumere decisioni o iniziative.
- m) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla Corte di Appello di L'Aquila comunicazione su tirocini formativi presso gli uffici giudiziari per i laureati in giurisprudenza. Il Consiglio prende atto.
- n) Il Presidente rende noto che l'OUA ha indetto l'astensione dalle udienze dal 18 al 20 febbraio 2014 e una manifestazione nazionale a Roma il 20 febbraio 2014. Il Consiglio prende atto e delibera di darne informazione agli iscritti con lettera informativa.
- o) Il Presidente rende noto che il 21 febbraio 2014, a partire dalle ore 9,30, si terrà una giornata di formazione in materia previdenziale per i referenti degli Ordini dell'Unione Interregionale e per il personale di segreteria la riunione dei delegati della Cassa Forense. Il Consiglio, preso atto, delibera di ospitare l'incontro e di farsi carico delle spese di ospitalità dei partecipanti.

3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

- a) iscrivere all'Albo degli Avvocati i dottori De Grandis Daniele, Di Cesare Giulia, Di Federico Francesca e Di Cintio Eleonora, quest'ultima, per trasferimento dall'Ordine di Chieti e con anzianità dal 10.11.2011;
- b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dottori Berardi Margherita, Savini Angela, Sablone Michela, per la quale si prende atto della richiesta di esonero dalla frequenza della Scuola Forense perché scritta alla Scuola di Specializzazione per le professioni legali, rinviando ogni decisione all'esito della presentazione del relativo certificato,

come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte integrante del presente verbale;

- c) cancellare dal Registro dei Praticanti i dottori Felicetti Mattia su domanda del 5.2.14, Di Febo Debora su domanda del 5.2.14, De Felice Sabrina su domanda del 31.1.14, Di Marco Matteo per trasferimento all'Ordine di Ancona.

4) QUESTIONI PRATICA

Non vi sono argomenti da trattare.

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 17/01/2014 e la documentazione fornita a corredo in data 4.2.14, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero dei ratei mensili dovuti a titolo di mantenimento da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 21/01/2014 e la documentazione fornita a corredo in data 4.2.14, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per decreto ingiuntivo da proporre nei confronti di * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 21/01/2014 e la documentazione fornita a corredo in data 31.1.14 e 6.2.14, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione personale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 31/01/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero somme a titolo di assegno di mantenimento da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 31/01/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 481 c.c. e 749 c.p.c. da proporre nei confronti degli eredi del sig. * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 31/01/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine di 30 giorni per la produzione del certificato dell'autorità consolare competente attestante la veridicità dell'istanza per i redditi prodotti all'estero, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 31/01/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al pignoramento presso terzi da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 31/01/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 31/01/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per richiesta retribuzione, TFR e spettanze di fine rapporto da proporre nei confronti della ditta * e la ditta *, in via solidale, dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 03/02/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, delibera di concedere un termine di 10 giorni per l'integrazione della documentazione e specificazione dell'azione da svolgere, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 03/02/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per divorzio giudiziale da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 03/02/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per mancato rispetto delle condizioni della separazione e sottrazione di minore da proporre nei confronti di * dinanzi al Giudice Tutelare del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 04/02/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 155 e 317 bis c.c. per affidamento e mantenimento della prole da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Alle ore 18,55 esce il Cons. d'Aloisio.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 04/02/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Alle ore 19,00 rientra e partecipa alla seduta il Cons. d'Aloisio.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 04/02/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per statuizione giudiziaria dei criteri di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 04/02/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. da proporre nei confronti del Comune di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 04/02/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 700 c.p.c. da proporre nei confronti del Condominio *, in persona dell'amministratore p.t., dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 04/02/2014 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per modifica delle condizioni di divorzio da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

La sig.ra *, ammessa in data 28.11.2013 al patrocinio a spese dello Stato per una causa di separazione consensuale, essendo fallito il tentativo di addivenire ad una separazione consensuale, chiede che il COA voglia "espressamente concedere l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato anche per il giudizio di separazione giudiziale contro *". Il Consiglio, preso atto, delibera di rigettare la richiesta, invitandola a ripresentare l'istanza.

Alle ore 19,10 entra e partecipa alla seduta il Cons. Stramenga.

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI — RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO CREDITI

A) ESONERI

Il Consiglio, esaminate le rispettive domande, delibera:

di dispensare dall'obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 e 25 del Regolamento integrativo per la formazione permanente adottato da questo Consiglio in data 31.10.2007:

- l'avv. * totalmente sino al compimento dell'anno di vita del figlio, ossia dal 1/1/2014 alla data del 23/7/2014 e parzialmente nella misura del 50% dal 24/7/2014 al 23/7/2016 data di compimento del terzo anno di età della/o bimba/o;
- l'avv. * parzialmente nella misura del 50% dal 1/1/2014 al 10/10/2015 data di compimento del terzo anno di età della/o bimba/o;
- l'avv. * totalmente sino al compimento dell'anno di vita della figlia, ossia dal 1/1/2014 alla data del 31/7/2014 e parzialmente nella misura del 50% dal 1/8/2014 al 31/7/2016 data di compimento del terzo anno di età della/o bimba/o;
- l'avv. * parzialmente nella misura del 50% dal 1/1/2014 al 22/4/2015 data di compimento del terzo anno di età della/o bimba/o;
- l'avv. * totalmente sino al compimento dell'anno di vita del figlio, ossia dal 1/1/2014 alla data del 12/11/2014 e parzialmente nella misura del 50% dal 13/11/2014 al 12/11/2016 data di compimento del terzo anno di età della/o bimba/o;
- l'avv. * parzialmente nella misura del 50% dal 12.4.2012 sino al 31.12.2013 e dal 1.1.2014 sino al compimento del terzo anno di vita del figlio, ossia al 12/4/2015 (da verificare) ;
- l'avv. * parzialmente nella misura del 50% dal 1/1/2014 sino al 22/2/2014, data di compimento del terzo anno di età della figlia.

Rigetta la richiesta di esonero parziale (al 30%) per i figli di otto e tre anni, in assenza di un'adeguata motivazione, in ossequio all'art. 25 del Regolamento integrativo per la formazione;

- l'avv. * parzialmente nella misura del 50% dal 13.5.2011 al 31.12.2013 e dal 1.1.2014 al 13.5.2014, data di compimento del terzo anno di età del bimbo (da verificare);
- l'avv. * totalmente dal 1.1.2014 sino al 12.10.2014 e parzialmente nella misura del 50% sino al compimento del terzo anno di vita del figlio, ossia al 12.10.2016;
- l'avv. * parzialmente nella misura del 50% dal 1.1.2014 sino al compimento del terzo anno di vita del figlio, ossia al sino al 10.6.2014;

C) RICONOSCIMENTO CREDITI

L'avv. * chiede l'attribuzione di crediti per aver tenuto:

- nell'anno 2013 n. 4 lezioni frontali nella Scuola Forense per un totale di 8 ore;
- nell'anno 2013 n. 27 lezioni frontali in qualità di titolare dell'insegnamento di Diritto Privato nell'Università G. D'Annunzio di Chieti-Pescara;
- nell'anno 2013 di aver scritto la seguente pubblicazione "M. Balloriani, R. De Rosa, S. Mezzanotte, Manuela breve, Diritto civile, Giuffrè, Milano ediz. 2013,
- Il Consiglio, preso atto, delibera di attribuire n.8 crediti per n. 4 lezioni frontali nella Scuola Forense; n. 24 crediti per n. 27 lezioni frontali in qualità di titolare dell'insegnamento di Diritto Privato nell'Università G. D'Annunzio di Chieti-Pescara; n. 12 crediti per la pubblicazione "M. Balloriani, R. De Rosa, S. Mezzanotte, Manuela breve, Diritto civile, Giuffrè, Milano ediz. 2013, e complessivamente nr. 44 crediti per l'anno 2013.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Alle ore 19,15 esce il Cons. Segretario ed assume le funzioni il Cons. d'Aloisio.

L'avv. * chiede l'attribuzione di crediti perché autrice di due parti del "Trattato di diritto Immobiliare".

Il Consiglio delibera di attribuire nr. 16 crediti complessivi.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.

Avv. Claudia d'Aloisio

Alle ore 19,20 rientra il Cons. Squartecchia che riassume le funzioni di segretario.

7) PREVENTIVO SEGNALETICA (RELATORE AVV. STRAMENGA)

Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.

8) ESPOSTI

Il Consiglio passa all'esame dei seguenti esposti

N. 68/13 proposto da * nei confronti dell'avv. *.

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Delegato avv. Guido Cappuccilli, esaminato l'esposto a firma del sig. * e la relativa documentazione; rilevato che l'iscritto non ha fatto pervenire difese, delibera di aprire il procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. * con i seguenti capi di incolpazione:

A) "per aver omesso di predisporre nei termini opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento penale * RGNR *, per la quale aveva ricevuto incarico dal sig. *. Così violando l'art. 38, 1° canone, del Codice deontologico forense. In Pescara in data prossima e successiva al 12.12.2012".

B) "per aver ritardato di restituire al Sig. * la documentazione in precedenza ricevuta per lo svolgimento dell'attività professionale nonostante le numerose richieste avanzate in tal senso dal cliente, provvedendo poi alla consegna soltanto nel mese di Settembre del 2013. Così violando l'art. 42, 1° canone, del Codice deontologico forense. In Pescara in data successiva al Dicembre 2012 e sino al mese di Settembre 2013".

Ai sensi dell'art. 17 del regolamento della disciplina delle attività istituzionali assume le funzioni di consigliere Istruttore l'avv. Guido Cappuccilli.

Alle ore 19,30 escono i Cons.ri Manieri e Cappuccilli.

N. 38/13 proposto da * nei confronti dell'avv. *. Il Cons. delegato avv. Di Silvestre riferisce quanto segue.

Con nota pervenuta a questo Consiglio in data 18.6.2013, assunta al prot. con il n. *, la sig.ra * esponeva, in sintesi, quanto segue.

Pende dinanzi al Tribunale di * il procedimento di esecuzione immobiliare n. * R.G.E., promosso dall'avv. * nei confronti della esponente, sulla base del verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti dinanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, in data 19.7.2010; veniva successivamente sottoscritto nuovo accordo transattivo, dell'importo di Euro 8.000, in data 23.11.2012, al fine di porre fine alla lite ed evitare la prosecuzione della procedura di esecuzione immobiliare; in tale occasione veniva corrisposta all'avv. * la somma di Euro 2.000.

Veniva proposta dall'esponente opposizione all'esecuzione, con richiesta di sospensione della procedura esecutiva, che però veniva respinta dal Giudice dell'Esecuzione, dott. *.

L'avv. *, con riferimento alla prestazioni professionali svolte in favore della stessa * nell'ambito del giudizio civile n. * R.G., era stato ammesso al patrocinio a spese dello stato e, quindi, non aveva alcun diritto di richiedere alla esponente il pagamento delle sue competenze professionali. Ne conseguirebbe che l'accordo conciliativo sottoscritto in data 19 luglio 2010 dinanzi al COA di Pescara si sarebbe formato su un oggetto illecito e contrario alla legge; in quel momento, infatti, l'avv. * sarebbe stato ben consapevole di non poter pretendere le competenze professionali relative al procedimento civile n. * R.G. e avrebbe illecitamente taciuto tale circostanza, così viziando il consenso della esponente.

L'originario esposto veniva integrato dalla * con le note in data: 18.7.2013, prot. n. *; 16.10.2013, prot. n. *; 11.12.2013, prot. n. *. Con tali atti la esponente confermava le accuse nei confronti dell'avv. * ed insisteva perché si irrogassero sanzioni disciplinari nei confronti dello stesso, precisando anche che era stata proposta denuncia – querela per tali fatti dinanzi alla Procura della Repubblica di *.

L'avv. *, con memorie depositate in data 1.8.2013 e 20.12.2013, alle quali allegava numerosi documenti, contestava diffusamente le affermazioni contenute negli atti a firma della sig.ra * e ricostruiva dettagliatamente la vicenda.

Nella memoria in data 1.8.2013 l'avv. * precisava che: in data 19.7.2010, era stato sottoscritto verbale di conciliazione, ex art. 66 R.D. 1578/1933, dinanzi al Consigliere delegato dal COA di Pescara, avv. Giovanni Manieri, con il quale la * si obbligava a corrispondere al professionista la somma di Euro 6.500; il 2 luglio 2010 la * aveva depositato presso il COA di Pescara un esposto (n. 31/2010), avente ad oggetto gli stessi argomenti del presente esposto, se cioè fossero dovute le competenze per l'attività professionale svolta in favore della * nell'ambito del procedimento civile n. * R.G., relative ad un momento anteriore rispetto alla data di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello stato; tale esposto veniva archiviato dal COA in data 17.11.2010, prot. n. *; il 4.3.2013 la * depositava dinanzi al COA di Pescara altro esposto (n. 20/2013), avente ad oggetto gli stessi fatti di quello già archiviato e di quello in esame; anche tale esposto veniva archiviato dal COA in data 28.5.2013, prot. n. *; in conseguenza del mancato rispetto di quanto previsto nel citato verbale di conciliazione veniva intrapresa azione esecutiva, sfociata in un pignoramento immobiliare; la * proponeva ricorso in opposizione della procedura esecutiva n. *, che veniva respinto in data * dal Giudice Dott. *, con condanna della * al pagamento delle spese di giudizio; la esponente, in data *, depositava istanza di sospensione della predetta procedura esecutiva, che veniva respinta dal medesimo giudice in data *, con condanna della stessa, anche in questo caso, al pagamento delle spese di giudizio; allegava i due provvedimenti di archiviazione del COA e i verbali di udienza da cui si evincevano le decisioni assunte dal G.E. Nella memoria depositata il 20.12.2013 l'avv. * specificava ulteriormente che: la * aveva proposto reclamo avverso la ordinanza emessa dal G.E. in data *, nell'ambito del procedimento n. * R.G.E., chiedendo la revoca o la modifica della stessa; con provvedimento del *, il Tribunale Collegiale di * respingeva il reclamo proposto dalla *, condannandola al pagamento delle spese processuali; in data * la * proponeva istanza di correzione di errore materiale, chiedendo che fosse individuato come soggetto tenuto al pagamento delle spese processuali l'Erario; anche tale istanza veniva respinta dal Giudice dell'Esecuzione, in data *, con ulteriore condanna della * alla refusione delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate; allegava copia del provvedimento del Tribunale di * del *.

In tale provvedimento si legge, fra l'altro, che il titolo esecutivo posto alla base della procedura esecutiva è costituito dal verbale di conciliazione del 19.7.2010, munito di formula esecutiva; tale titolo fa riferimento ai crediti vantati dall'avv. * per l'attività professionale in favore della * nel procedimento civile n. * R.G. e nel procedimento penale n. * RGNR, ma il titolo specifica che si tratta delle prestazioni professionali “di cui alla notula inviata alla sig.ra * il 4.5.2010”; ne deriva che il titolo va letto alla luce di detta notula e della lettera accompagnatoria in pari data con la quale l'avv. * aveva inoltrato la nota spese alla cliente, con la conseguenza che la nota spese relativa al procedimento civile n. * inerte alla sola parte non ricompresa nel gratuito patrocinio. Conclude il Tribunale precisando che “le competenze maturate nel detto procedimento civile per l'attività coperta dal patrocinio a spese dello Stato non sono comprese nel credito portato dal titolo esecutivo azionato in via esecutiva, con l'effetto che le somme riscosse dall'avv. * per via della liquidazione operata secondo le norme del patrocinio gratuito non potranno essere considerate a deconto delle somme dovute dalla signora *; appare, pertanto, corretto il calcolo delle somme versate dalla debitrice e da computare ai fini dell'opposizione.....quindi il credito non risulta, allo stato, soddisfatto ed il reclamo va rigettato.....”.

Alla luce delle giustificazioni addotte dal professionista e della documentazione dallo stesso prodotta, nonché del contenuto del provvedimento del Tribunale Collegiale di * e dei precedenti provvedimenti di archiviazione già assunti da questo COA, nonché, infine, dell'avvenuta archiviazione del procedimento penale a suo carico, appare evidente che alcuna responsabilità possa essere ascritta al professionista.

P. Q. M.

Il Consiglio dispone l'archiviazione dell'esposto n. 38/2013R.E. nei confronti dell'avv. *.

Alle ore 19,50 rientra e partecipa alla seduta il Cons. Manieri.

N. 43/13 proposto da Ordine Avvocati di Pescara nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato Avv. Corradini, delibera di rinviare la trattazione ad altra seduta, all'uopo, prorogando il termine di durata degli accertamenti preliminari di sessanta giorni, al fine di acquisire il provvedimento di archiviazione relativo al procedimento penale di cui alla comunicazione dell'Avv. * del 04.10.2013.

N. 48/13 proposto da * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato Avv. Scoponi, delibera di rinviare la trattazione ad altra seduta, ai fini di provvedere all'audizione dell'Avv. *, all'uopo, prorogando il termine di durata degli accertamenti preliminari di trenta giorni.

Alle ore 19,55 escono i Cons.ri Febbo e Stramenga.

N. 62/13 proposto dall'avv. * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato Avv. Di Silvestre, rilevato che gli atti contenuti nel presente esposto sono contenuti anche in quello del fascicolo del procedimento disciplinare nr. 13/13, già definito, e che, quindi, in quella sede sono già stati valutati, delibera l'archiviazione dell'esposto.

Alle ore 20,05 rientra e partecipa alla seduta il Cons. Stramenga.

N. 67/13 proposto dal Tribunale Penale di * nei confronti dell'Avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato avv. Corradini, ritenuto

- che nel nostro ordinamento processuale, stante la natura personale e fiduciaria dell'incarico difensivo, non è possibile configurare l'istituto della rinuncia tacita/implicita all'incarico, desunta unicamente da *facta concludentia*, vale a dire dalla condotta processuale tenuta dal difensore nominato;
- che, -in difetto di una espressa disposizione di legge e al di là delle ipotesi del tutto particolari di abbandono e di rifiuto della difesa, previste dall'art. 105 cod. proc. pen.,- non compete all'autorità giudiziaria sindacare le scelte difensive, laddove compito del Giudice è solo quello di garantire all'imputato un'adeguata assistenza, mediante l'applicazione dell'istituto della nomina del difensore di ufficio;
- che le scelte difensive sono espressione di esercizio libero, autonomo ed inviolabile del diritto di difesa;
- che non può desumersi, dall'assenza del difensore di fiducia, la configurabilità automatica dell'abbandono della difesa ai sensi dell'art.105 cpp.;
- che il 1° canone dell'art. 38 cd impone la comunicazione dell'assenza all'Autorità procedente soltanto nel caso dell'impedimento a comparire;
- che pertanto la mancata presentazione all'udienza da parte del difensore di fiducia, il quale ometta di comunicare la sua assenza senza giustificarla, non costituisce di per sé violazione del mandato idonea ad integrare la violazione di doveri deontologici, non potendosi in tale comportamento individuare trascuratezza degli interessi della parte assistita che, in ipotesi, potrebbe giovare di tale condotta processuale;
- che non risultano pervenute doglianze da parte dell'assistito il quale, se del caso, potrebbe essere il soggetto titolare di eventuali lamenti nei confronti dell'operato difensivo del professionista incaricato proprio alla luce del fatto che trattasi di nomina fiduciaria;
- che, inoltre e nel caso di specie, dalla memoria difensiva dell'iscritta del 20.12.2013 e dagli atti ad essa allegati emerge come quest'ultima era stata in effetti sollevata dall'incarico fiduciario poiché l'assistito in precedenza aveva nominato altro difensore di fiducia con revoca espressa e contestuale di qualsivoglia precedente patrocinatore;

delibera

non luogo a provvedere in relazione all'esposto, che viene archiviato.

N. 69/13 proposto dall'avv. * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato Avv. d'Aloisio, preso atto che dall'esposto non risultano fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare e che, in ogni caso, il contrasto tra i colleghi si è risolto spontaneamente, per questi motivi delibera di archiviare l'esposto.

Alle ore 20,16 rientra e partecipa alla seduta il Cons. Febbo.

N. 70/13 proposto da * nei confronti dell'avv. *.

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato Avv. Lorenzo Cirillo, "ritenuto che le circostanze dedotte dal denunciante a carico dell'avv. * appaiono del tutto generiche ed in contrasto con la documentazione prodotta dallo stesso esponente, tenuto conto che in effetti dall'esame della documentazione medesima la circostanza dedotta dall'esponente appare poco verisimile sia perchè l'importo asseritamente versato all'avv. * per sanare la posizione debitoria dell'esponente nei confronti di terzi e' palesemente incongrua, sia perchè non vi e' nessuna prova non solo della dazione di denaro ma neppure del conferimento di alcun incarico professionale, che, in effetti, l'iscritto nega nelle proprie memorie difensive; non ravvedendosi nel comportamento dell'iscritto responsabilità rilevanti sotto il profilo deontologico delibera non luogo a provvedere in relazione all'esposto n. 70/2013 che viene archiviato."

9) COMUNICAZIONE 28.1.14 AVV. * (RELATORE AVV. LA MORGIA)

Il COA, udita la relazione del Cons. La Morgia, considerato che la questione non è di propria competenza, delibera il non luogo a provvedere

Alle ore 20,20 esce il Cons. La Morgia.

10) RICHIESTA 27.1.14 DELLA FONDAZIONE F.A. DI PAGAMENTO CONTRIBUTO (RELATORE AVV. STRAMENGA)

La Fondazione F.A. chiede il versamento del contributo di € 15.00,00 per l'attività di formazione per l'anno 2013. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Tesoriere, delibera in conformità, mandando al Cons. Tesoriere per i provvedimenti del caso.

11) PROPOSTA DI CONVENZIONE AON (RELATORE AVV. SCOPONI)

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Scoponi, rinvia alla prossima seduta per migliore esame.

12) COMUNICAZIONE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA SU PAGAMENTO TELEMATICO DIRITTI COPIA SETTORE CIVILE (RELATORE AVV. COCO)

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di dare informazione agli iscritti della comunicazione del Ministero della Giustizia sul pagamento telematico dei diritti di copia, mediante lettera informativa.

13) ESAME INTEGRAZIONI ISTANZE ELENCHI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. CAPPUCILLI)

Il Consiglio, riesaminate le richieste e le integrazioni depositate, delibera l'inserimento negli elenchi dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato degli avv.ti:

Mazzucchi Sabatini M.- Grazia per la materia "civile"

Perla Gianni per la materia "tributaria"

Odorisio Romina per la materia "volontaria giurisdizione"

14) ELENCHI ASSEGNAZIONE INCARICHI PROFESSIONALI (RELATORE AVV. CIRILLO)

Istanze degli avv.ti *, * e *, esonerati dalla formazione

Il Consiglio, vista l'istanza proposta dall'avv. *, rilevato che sussiste il requisito relativo al patrocinio di procedimenti aventi ad oggetto questioni attinenti la specifica materia, ritenuto che l'incarico di docente universitario presso l'Università G. D'Annunzio possa compiutamente assolvere il requisito cui è finalizzato il conseguimento dei crediti formativi, delibera l'inserimento negli elenchi per l'assegnazione di incarichi.

Il Consiglio, esaminata l'istanza dell'avv. *; considerato che la stessa non ha dichiarato di aver assolto agli obblighi formativi relativamente alla materia per la quale chiede l'iscrizione negli elenchi per l'assegnazione di incarichi professionali; considerato, inoltre, che l'esonero dall'obbligo della formazione permanente, deliberato da questo Consiglio ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Regolamento del C.N.F., non esclude l'obbligo della formazione nella specifica materia per la quale si chiede l'iscrizione negli elenchi per l'assegnazione di incarichi professionali; delibera di rigettare l'istanza.

Il Consiglio, esaminata l'istanza dell'avv. *; considerato che lo stesso non ha dichiarato di aver assolto agli obblighi formativi relativamente alla materia per la quale chiede l'iscrizione negli elenchi per l'assegnazione di incarichi professionali; considerato, inoltre, che l'esonero dall'obbligo della formazione permanente, deliberato da questo Consiglio ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Regolamento del C.N.F., non esclude l'obbligo della formazione nella specifica materia per la quale si chiede l'iscrizione negli elenchi per l'assegnazione di incarichi professionali; delibera di rigettare l'istanza.

15) ISTANZA 30.1.14 AVV. * SU INSERIMENTO ELENCHI ASSEGNAZIONE INCARICHI PROFESSIONALI

L'avv. * ha depositato in data 30.1.14 richiesta di inserimento negli elenchi per l'assegnazione di incarichi professionali. Il Consiglio, rilevato che l'istanza è stata presentata fuori termine essendo il termine scaduto il 30.11.2013, ne delibera il rigetto.

Alle ore 20,35 esce il Cons. Di Silvestro.

16) ISTANZA IN PREVENZIONE 31.1.14 DI *

Il sig. * ha richiesto in data 31.1.14 richiesta di essere notiziato in caso di presentazione di parcella da parte dell'avv. *, di conservare copia integrale dell'istanza e di estrarre copia del relativo carteggio.

Il Consiglio, rilevato che l'Avv. * ha presentato richiesta di parere in data 17.09.2013 e che il parere è stato emesso in data 23.01.2014, delibera il rigetto dell'istanza in prevenzione. Delibera, altresì, il rigetto dell'istanza di accesso agli atti, in quanto funzionale alla richiesta di annullamento del parere già formulato, stante la irricevibilità della istanza di annullamento di un parere già rilasciato.

17) SEDUTA ITINERANTE 25.2.2014 A PESCARA CONSIGLIO GIUDIZIARIO: OSPITALITÀ

Il Presidente riferisce che il 25.02.2014 si terrà a Pescara la seduta itinerante del Consiglio Giudiziario. Il Consiglio, preso atto, delibera di farsi carico dell'ospitalità. Delibera di individuare le questioni da portare all'attenzione del Consiglio Giudiziario in occasione dell'audizione del Presidente del COA di Pescara e di segnalarle alla prossima seduta.

18) VARIE ED EVENTUALI

Il Consiglio prende atto del tentativo di conciliazione esperito dal Cons. Cirillo, delegato dal COA nella riunione del 9.1.2014, tra l'avv. * e la ditta *, rappresentata dall'avv. *, con esito negativo.

Il Consiglio prende atto del tentativo di conciliazione esperito oggi dal Cons. Manieri tra il Dott. *, rappresentato dall'Avv. *, e l'Avv. *, con esito negativo.

Alle ore 20,50, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

IL PRESIDENTE